

Prot. N. 4230 - E
del 25.07.2025

Csm Roma 24/07/2025
Protocollo P13145/2025



Consiglio Superiore della Magistratura

AI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

Alla PRIMA PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A

V. copie x me

V. In Cagliari, addì 25 LUG. 2025
Il Procuratore Generale

Lugli

**OGGETTO: “Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati” –
Trasmissione della delibera plenaria del 23 luglio 2025.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta 23 luglio 2025, ha approvato la seguente circolare:

“Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati.

Le Circolari n. 510/1994, in tema di “Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura” e n. 13682/1995, recante “Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati” con le loro successive modificazioni e integrazioni sono abrogate e interamente sostituite dalla presente.

Abstract:

Con tale testo si procede al superamento delle Circolari consiliari n. 510/1994 e n. 13682/1995, rispettivamente, la prima, in tema di “Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura”, la seconda, recante “Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati”, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, ...”, che ha modificato, attraverso l’articolo 15, comma 1, lett. b), il codice di procedura penale, introducendo l’art. 335-bis c.p.p. (*Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi*).

Conformemente alla novella normativa, lo scopo dell’intervento, nell’interesse della credibilità della giurisdizione, è quello di adeguare la tutela del magistrato il cui nome sia stato iscritto nel registro degli indagati. Al contempo, si vuole evitare il rischio di trasmissione di elenchi, anche cumulativi, di notizie di procedimenti prive di indicazioni utili all’esercizio delle prerogative consiliari, semplificando l’attività del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre che quella degli Uffici giudiziari, per una più efficace collaborazione in relazione ai soli procedimenti per i quali sia intellegibile una esplicita inerenza.

1. Il quadro normativo a seguito del d.lgs. n. 150/2022

L’art. 335-bis c.p.p., in vigore dal 30 dicembre 2022, prevede espressamente che la *mera iscrizione* nel

registro di cui all'art. 335 c.p.p. non possa, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito, comportando, dunque, la neutralizzazione degli effetti extra-penali *in malam partem*.

Il suddetto principio trova conferma, *a contrariis*, nell'art. 110-*quater*, disp. att. c.p.p. (anch'esso introdotto per effetto del d. lgs. 150/2022), secondo cui, invece, derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa, per la persona indagata sottoposta a misura cautelare o nei cui confronti il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

La *ratio* sottesa all'introduzione dell'art. 335-*bis* c.p.p., come emerge anche dalla Relazione illustrativa della riforma, è quella di circoscrivere al solo ambito penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell'iscrizione della persona sottoposta alle indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., senza effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

L'innovativa disciplina generale esclude pregiudizi civili o amministrativi a carico dell'indagato in ragione del mero dato formale della iscrizione, con una valenza integrativa di tutte le disposizioni già presenti nell'ordinamento che riconnettono automaticamente a detta iscrizione simili effetti pregiudizievoli.

Considerato il tenore della nuova disposizione, è stato precisato che l'autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare, purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. (così la relativa Relazione illustrativa).

2. Le implicazioni della riforma sulla normativa consiliare

In tale cornice giuridica emerge la ripercussione sulle Circolari consiliari, disciplinanti il delicato rapporto fra segreto investigativo ed esercizio delle prerogative consiliari, la n. 510/1994 e la n. 13682/1995, rispettivamente, la prima, in tema di "*Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura*", la seconda, recante "*Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati*". Quest'ultima, più in particolare, disciplina un diffuso potere acquisitivo di atti coperti dal segreto istruttorio da parte del Consiglio, stabilendo il dovere per i Procuratori Generali e i Procuratori della Repubblica di dare immediata comunicazione al Consiglio di tutte le notizie di reato, nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati, che possano avere rilevanza rispetto alle competenze consiliari. Tale dovere informativo (già motivato nella precedente Circolare n. 510 del 15 gennaio 1994), oltre che riguardare i fatti cui il procedimento si riferisce e il suo inizio, inerisce anche al suo svolgimento, nelle varie fasi e nei diversi gradi. Resta ferma, in ogni caso, la insindacabile valutazione della compatibilità della comunicazione al Consiglio di notizie di reato a carico di magistrati (*cf.* Cass. 3755/2025, § 7.4, II cpv, confermativa della gerarchia delle fonti in

materia).

L'impatto della novella normativa sulle precedenti circolari consiliari attiene al momento genetico del procedimento penale, vale a dire la iscrizione del nominativo dell'indagato (magistrato) nel registro *ex art. 335 c.p.p.*

Affinché la *ratio* sottesa non risulti, quindi, priva di significato, è indispensabile intervenire sul versante della normativa consiliare integrando e affinando l'attuale indirizzo. L'introduzione legislativa rappresentata dall'*art. 335-bis c.p.p.* impone in particolare una necessaria revisione delle funzioni e delle attività strumentali espletate in via amministrativa dalla Prima Commissione.

È bene ribadire che tali modifiche non incidono, al contrario, sulla comunicazione della mera iscrizione al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, per la evidenziata peculiare natura di organo giurisdizionale. La comunicazione al Procuratore Generale è invero strumentale all'esercizio di un'attività che non è di natura amministrativa, qual è quella disciplinare, e in proposito resta ferma la previsione dell'*art. 4, lett. d)* del *d.lgs. 109/2006*, in virtù della quale il fatto può rilevare anche solo sul piano disciplinare e non su quello penale, ad esempio quando il reato è estinto.

Per quel che concerne la posizione del Ministro della Giustizia, co-titolare dell'iniziativa disciplinare insieme al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, sovviene la notifica del Procuratore della Repubblica allo stesso Ministro qualora siano ravvisabili fatti suscettibili di rilievo disciplinare.

3. Il delicato bilanciamento tra esigenze conoscitive e limitazione degli effetti pregiudizievoli extra-penali

Alla luce delle considerazioni proposte, occorre conciliare l'esigenza conoscitiva in capo al Consiglio Superiore della Magistratura con la necessaria limitazione degli effetti pregiudizievoli extra-penali che conseguono alla mera iscrizione *ex art. 335 c.p.p.*

In ossequio alla gerarchia delle fonti, se è certamente vero che al Consiglio Superiore della Magistratura -organo di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura- è attribuito un potere di integrazione della legge, è altrettanto vero che detta attività complementare debba svolgersi *secundum legem*, in conformità ai dettami costituzionali regolatori della materia (*art. 108, comma 1, Cost.*). Si tratta, invero, di una riserva di legge a garanzia dell'indipendenza della magistratura, tanto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, quanto, a monte, nel momento dell'investitura di tali funzioni.

Appare chiaro che il nuovo *art. 335-bis c.p.p.* non possa che collocarsi nel solco di quanto già previsto dall'*art. 329, comma 1, c.p.p.*, condividendone la *ratio* sottesa. Infatti, l'obbligo del segreto *ex art. 329, comma 1, c.p.p.*, prevede espressamente che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e

dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste siano coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si tratta di una tutela rafforzata che il legislatore ha inteso prevedere, affinché la sfera del segreto sia determinata in rapporto alla conoscenza legittima che la persona sottoposta alle indagini possa avere degli atti di indagini compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Ben si comprende, dunque, anche la logica sottesa alla previsione legislativa *ex art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 109/2006*, che annovera - non a caso con norma primaria - l'unico caso di non opponibilità del segreto investigativo: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo, senza che detto segreto possa essergli opposto. Tale deroga è prevista in virtù del fatto che il Procuratore generale è il titolare dell'azione disciplinare, ma - soprattutto - è "organo giurisdizionale".

Ciò segna una definita linea di demarcazione rispetto all'altro soggetto titolare dell'azione disciplinare, ossia il Ministro della Giustizia. La sua facoltà di iniziativa rinviene il suo fondamento, in primo luogo, nel dettato costituzionale e, in particolare, nell'art. 107, comma 2, Cost., poi ulteriormente sviluppato e specificato dalla normativa primaria, anche alla luce dell'integrazione necessaria imposta dalla doppia titolarità nell'esercizio dell'azione disciplinare. Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 109/2006, infatti, il Ministro della Giustizia, entro un anno dalla notizia del fatto, ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Non è però prevista, in questo caso, un'analogia deroga di non opponibilità del segreto investigativo.

Per altro verso, nemmeno va pretermessa la ragione fondamentale della funzione conoscitiva, dovendosi individuare in riferimento al Consiglio - in una prospettiva di bilanciamento - un valido e qualificato interesse ad acquisire notizie e circostanze rilevanti per l'esercizio dei propri compiti in materia di alta amministrazione della giurisdizione.

4. Le modifiche proposte

Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di affinare la normativa secondaria sulla base della portata innovativa correlata sia alla riforma dell'art. 335 c.p.p. che alla introduzione dell'art. 335-bis c.p.p.

Orbene, appare appropriato prendere le mosse dalla genesi della iscrizione del nominativo di una persona (il magistrato nel caso in oggetto), posto che essa implica una valutazione più stringente rispetto alla precedente disciplina. L'attività di iscrizione, secondo l'art. 109 disp. att. c.p.p. presuppone in concreto che siano sottoposti al Procuratore della Repubblica "per l'eventuale iscrizione" gli atti "che possono contenere notizia di reato", occorrendo che il pubblico ministero, valutati

come sussistenti i presupposti normativi che impongono l'iscrizione, vi proceda immediatamente¹.

Sotto il primo profilo, con la riformulazione del comma 1 dell'art. 355 c.p.p., il legislatore ha fissato una definizione della *notitia criminis*, prescrivendo che l'iscrizione nel registro *ex art. 335 c.p.p.* debba riguardare solo la notizia "*contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*".

Ad una prima puntualizzazione sul piano oggettivo, la novella ne fa seguire un'altra sul piano soggettivo, con l'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p., laddove viene precisato che il pubblico ministero "*provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione delle notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*", con ciò individuando il momento in cui deve essere effettuata l'iscrizione nominativa.

Risulta quindi più razionale individuare uno spazio valutativo - aggiuntivo rispetto alla sola mera iscrizione - in cui esercitare l'adempimento informativo al Consiglio Superiore della Magistratura, facendolo coincidere con la avvenuta formazione di un quadro circostanziale delineato o comunque rilevante sotto il profilo della potenziale incompatibilità di sede o di funzioni, anche a prescindere dall'eventuale compimento di atti garantiti. In tali casi è necessario che la comunicazione dell'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* sia accompagnata da una adeguata relazione illustrativa. *A fortiori*, l'onere informativo rispetto al Consiglio si ritiene sussistente quando sia già stata notificata l'informazione di garanzia o altro atto garantito equipollente, ovvero quando sia stata avanzata la richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Il *quid pluris* richiesto rispetto alla mera iscrizione diviene così compatibile con il mutato quadro normativo e con il potere istruttorio di cui è titolare il Consiglio Superiore della Magistratura, finalizzato a "*consentire quegli accertamenti che sono indispensabili per le decisioni sui trasferimenti d'ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 511/1946*" (così si esprime invero la Circolare n. 510/1994). Al contrario, la trasmissione dell'informativa concernente la avvenuta mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non potrebbe generare - proprio per effetto della introduzione dell'art. 335-*bis* c.p.p. - alcun tipo di potere istruttorio in capo al Consiglio Superiore della Magistratura e svilirebbe l'intervento riformatore.

Tanto premesso, alla luce del mutato quadro normativo e ferma restando l'esigenza di sollecita trattazione dei procedimenti penali nei confronti dei magistrati², si invitano i Procuratori Generali e i Procuratori della Repubblica a *trasmettere immediatamente, di loro iniziativa, in plico riservato o con altro*

¹ Sulla portata valutativa della iscrizione si rimanda alle Circolari del Ministero della Giustizia del 11.11.2016 e della Procura Generale della Corte di cassazione del 3.6.2019.

² Cfr. Circolare n. 5245 dell'11.6.1981, in cui viene sottolineata tale esigenza: "*ritiene il Consiglio che anche i procedimenti penali nei confronti dei magistrati richiedano [...] la trattazione più sollecita per l'evidente inerenza al bene dell'Amministrazione della giustizia*".

mezzo, anche telematico, idoneo a garantire la riservatezza con comunicazione separata per ciascun procedimento, unitamente ad una relazione illustrativa, sia pure sintetica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, salvo che sussistano (e fino a quando sussistano) specifiche esigenze di segretezza, ogni informazione utile concernente:

- a) l'iscrizione di un procedimento penale nei confronti di un magistrato solo nel caso in cui, a prescindere dal compimento di atti garantiti, si fondi su un quadro circostanziale delineato o comunque rilevante sotto il profilo dell'eventuale incompatibilità di sede o di funzioni;
- b) l'iscrizione di un procedimento penale nei confronti di un magistrato, per cui sia stata notificata l'informazione di garanzia o altro atto equipollente, ovvero sia stata avanzata la richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini.

In ogni caso, il Procuratore della Repubblica, per il tramite del Procuratore Generale, cura la trasmissione in copia, con plico riservato o con altro mezzo, anche telematico, idoneo a garantire la riservatezza, di tutti i provvedimenti rilevanti, come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento riguardante magistrati, procedendo, sempre trimestralmente, agli aggiornamenti circa lo stato del procedimento, gli sviluppi che esso ha avuto e i fatti emersi, salvo che sussistano specifiche ragioni di inopportunità connesse al positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone.

Si comunichi: ai Procuratori della Repubblica, ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e al Ministro della Giustizia.”

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci



